

REPUBBLICA ITALIANA
C O M U N E D I M O N Z A

Prot. n. 104798


Reg. Int. n. 62

PROCEDURA APERTA: APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI SEPOLTURA N. 56 PARTE OVEST PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIA FOSCOLO - CUP B57H16000780004 - CIG 7254160235. VERBALE DI GARA. TERZA SEDUTA.

L'anno duemiladiciotto, addì quattro del mese di giugno, ore 11,20 in Monza, Palazzo Civico, Servizio Gare, aperto al pubblico.

Premesso:

- che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.2429 del 6/10/17, è stata indetta procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori di realizzazione campo di sepoltura n. 56 parte ovest presso il Cimitero Urbano di via Foscolo (importo totale pari a € 317.083,60 + I.V.A. di cui € 309.940,24 + I.V.A a base d'asta ed € 7.143,36 + I.V.A. per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lgs.50/2016, e ai sensi dell'art. 97, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, c. 2, del D.Lgs. 50/2016;
- che entro il termine fissato nel bando (07/02/18 h.12,00) sono pervenute n. 89 offerte;
- che nel corso delle sedute del 13/2/18 (verbale Prot. n. 27141) e del 19/2/18 (verbale Prot. n.31273) si è proceduto alla verifica della

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is stylized and appears to be a cursive name. The stamp is mostly illegible due to the signature and fading.

documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e all'ammissione con riserva di alcuni di concorrenti;

- che per la prosecuzione delle operazioni di gara il Presidente ha fissato una nuova seduta in data odierna, dandone notizia agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet comunale.

Tutto ciò premesso, la Dr.ssa Laura Brambilla, Dirigente del Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti, assume la presidenza del seggio, dando inizio alle operazioni di gara alla presenza dei testimoni noti ed idonei (Antonella Sabatini e Monica Zappa) del Servizio Gare.

E', inoltre, presente il Sig. Luciano Della Valle con delega della società COGES Srl.

Prima di procedere all'apertura delle offerte economiche il Presidente comunica le determinazioni in merito alle ammissioni con riserva e precisamente:

3V s.r.l. - rispetto al provvedimento di esclusione disposto dal Comune di Oggiono e dichiarato in sede di gara, preso atto di quanto dichiarato dal concorrente in fase di contraddittorio, esaminati i documenti allegati dallo stesso e dato atto che alla data del presente verbale non risultano annotazioni ANAC presso il Casellario delle imprese relative alla fattispecie oggetto di esclusione, si ritengono non sussistenti allo stato attuale le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, in correlazione altresì a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 6 dell'11/10/2017, tenuto altresì conto della rilevanza delle azioni di self cleaning e di tutela adottate dall'impresa ai sensi dell'art. 80, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. AMMESSO.

Assolari Luigi & C. S.p.A. - il concorrente ha dichiarato l'esistenza di una annotazione presso casellario informatico A.N.A.C. avente ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto di lavori disposta dal Comune di Oggiono (LC) e la sussistenza della relativa impugnazione dinanzi al Tribunale Civile di Lecco al n. R.G. 898/2017.

Pertanto, preso atto dell'orientamento giurisprudenziale (da ultimo T.A.R. - Lazio - Latina n. 24/2018 e T.A.R. - Campania - Napoli - n. 2248/2018) in base al quale "non può disporsi l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, per gravi illeciti professionali, nel caso in cui avverso la risoluzione contrattuale risulti pendente un giudizio, stante l'assenza di una pronuncia definitiva in merito", trattandosi, pertanto, di provvedimento sub iudice lo si ritiene non ostativo alla partecipazione. AMMESSO.

Astrea Costruzioni s.r.l. - il concorrente ha reso la dichiarazione di cui alla lettera C.4) del Mod. Art. 80, come richiesto, a pena di esclusione, dal punto 5 lett. B) del disciplinare di gara . AMMESSO.

Bergamelli s.r.l. - il concorrente ha prodotto il Codice Etico debitamente sottoscritto dal legale rappresentante ed ha precisato che l'annotazione risultante dal Casellario ANAC e dichiarata, concerne il recesso ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 163/2006. Recesso posto in essere dall'Amministrazione Comunale nell'esercizio dello ius poenitendi. Il concorrente ha precisato che, poiché il testo della segnalazione presenta un tenore fuorviante, l'annotazione è stata impugnata dinanzi al T.A.R. Lazio con R.G. n. 11220/2017). AMMESSO.

Bianchi geom. Dante s.r.l. - l'impresa Bianchi geom. Dante s.r.l. è stata

esclusa dalla procedura in oggetto sulla base delle motivazioni di seguito indicate di cui al successivo punto 2).

Il concorrente è stato ammesso con riserva nella seduta pubblica del 13/2/2018 (verbale prot. n. 27141).

1) motivo di riserva.

Risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Colverde e dichiarata in sede di gara. Sul punto l'operatore economico ha documentato di aver citato in giudizio l'Amministrazione Comunale dinanzi al Tribunale Civile di Como. Pertanto, preso atto dell'orientamento giurisprudenziale (da ultimo T.A.R. - Lazio - Latina n. 24/2018 e T.A.R. - Campania - Napoli - n. 2248/2018) in base al quale "non può disporsi l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, per gravi illeciti professionali, nel caso in cui avverso la risoluzione contrattuale risulti pendente un giudizio, stante l'assenza di una pronuncia definitiva in merito" e considerato che il provvedimento di risoluzione risulta sub iudice, si ritiene detta circostanza non ostativa alla partecipazione.

2) motivo di riserva e causa di esclusione.

Condanna non definitiva riportata e dichiarata dal direttore tecnico. Dopo aver posto in essere il contraddittorio con l'operatore economico, si comunicano di seguito le determinazioni assunte dalla stazione appaltante.

Preso atto di quanto dichiarato dal concorrente nella nota di riscontro del 21/2/2018 (prot. Comune di Monza n.33448) e nella relazione del 15/3/2018 (prot. Comune di Monza n. 48635) in risposta al contraddittorio avviato.

Visto l'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e richiamate le Linee guida A.N.A.C. n. 6, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 1293 del dicembre 2016 e aggiornate con Delibera di Consiglio n. 1008 dell'11/10/2017, recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice", in particolare il paragrafo 2.1, ai sensi del quale:

"II. Ambito oggettivo

..... Rileva, altresì, quale illecito professionale grave, che la stazione appaltante deve valutare ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, la condanna non definitiva per taluno [*OTUSIS*], fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. b) del Codice".

Dato atto che le Linee guida n. 6 risultano non vincolanti, a significare che, nel caso in cui l'Amministrazione intenda non aderire, debba essere data adeguata motivazione e che questa stazione appaltante non intende discostarsene.


Considerato che:

- la disposizione in argomento, come riconosciuto in giurisprudenza, innova rispetto alla previgente disciplina contenuta nell'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, individuando una nozione di illecito professionale che "abbraccia molteplici fattispecie, anche diverse dall'errore o



negligenza, e include condotte che intervengono non solo in fase di esecuzione contrattuale, come si riteneva nella disciplina previgente [Cons. St., V, 21.7.2015 n. 3595], ma anche in fase di gara” (parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato, 3 novembre 2016 n. 2286; nello stesso senso Consiglio di Stato, sez. V, 4 dicembre 2017, n. 5704);

- infatti, la lettura dell’art. 80, c. 5, lett. c), non contempla un numero chiuso di illeciti professionali, ma disegna una fattispecie aperta contenente una elencazione avente chiara natura esemplificativa e non tassativa, rimettendo alle stazioni appaltanti la possibilità di individuare altre ipotesi, non espressamente contemplate dalla norma primaria, che siano oggettivamente riconducibili alla fattispecie astratta del grave illecito professionale;
- ciò è inequivocabilmente confermato dall’utilizzo dell’espressione “tra questi rientrano” e dalla correlazione dell’effetto escludente ad una particolare sintomaticità dei fatti (tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’operato economico), piuttosto che alla loro riconducibilità ad un concetto giuridico definito;
- la riportata interpretazione è stata condivisa dall’A.N.A.C., che, nell’adottare, ai sensi del comma 13 del medesimo art. 80, le linee guida n. 6, finalizzate all’individuazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, lett. c) del Codice, sul presupposto della natura solo esemplificativa della detta disposizione ha individuato, tra i casi di esclusione, ulteriori rispetto a quelli individuati dal codice,



t OMISSIS]


- appare sufficiente, al fine di imporre alla stazione appaltante un onere di valutazione in ordine all'incidenza dei fatti sulla gara in corso di svolgimento, la mera idoneità del provvedimento sanzionatorio a spiegare, in via anche solo temporanea, i suoi effetti, senza che rilevi se la decisione giudiziale sia stata assunta in sede cautelare o di merito e, se la sentenza sia passata o meno in giudicato.

Considerato che la normativa si fonda sulla necessità di garantire l'elemento fiduciario nei rapporti con la pubblica amministrazione fin dal momento genetico ed è finalizzata a reprimere ogni condotta atta a minare la legittima aspettativa della stazione appaltante non solo in un'esecuzione a regola d'arte dei lavori affidati all'impresa ma anche nell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto secondo il canone della buona fede in senso oggettivo (Cfr Tar Basilicata n.501/2013 - Tar Lecce n.659/2010).

Rilevato che anche il Consiglio di Stato, in una recente sentenza (n.1/2017), ha affermato la possibilità di desumere [OMISSIS] l'esistenza di fatti idonei ad integrare gli estremi del grave errore professionale e, conseguentemente, determinare l'interruzione del rapporto fiduciario.

Dato atto che, per quel che concerne il motivo di esclusione idoneo a ingenerare nella stazione appaltante un giudizio di disvalore sull'impresa Dante Geom. Bianchi S.r.l., viene presa in considerazione la

[OMISSIS]




51551210



5158 1240

Ritenuto che le misure di self- cleaning adottate (“verbale del Consiglio di Amministrazione di dissociazione con riserva di decisione all'esito dell'appello”) non sono sufficienti a superare la causa di esclusione in quanto le misure indicate risultano generiche, manca la prova dell'adozione di comportamenti concreti di carattere tecnico e organizzativo idonei a prevenire recidive, non è stata effettuata alcuna azione di risarcimento del danno, né sono stati adottati interventi significativi di rinnovazione societaria.



Dato atto che l'A.N.A.C. nelle richiamate Linee Guida stabilisce (Sezione III - Ambito soggettivo - al punto 3.1.) che "I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80 comma 3 del Codice".

Ritenuto, pertanto, che siano stati posti in essere comportamenti gravi e rilevanti di illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico, e che pertanto ricorra la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di cui alla sezione II (Ambito oggettivo) ultimo comma delle Linee Guida A.N.A.C. n. 6 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 1293 del dicembre 2016 e aggiornate con Delibera di Consiglio n. 1008 dell'11/10/2017), ESCLUDE l'impresa Bianchi geom. Dante s.r.l. dalla gara avente ad oggetto i lavori di realizzazione campo di sepoltura n. 56 parte ovest presso il Cimitero Urbano di via Foscolo.

Si comunica che relativamente al motivo di esclusione di cui al precedente punto 2) - art. 80, c. 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 -, verrà fatta segnalazione all'A.N.A.C. e che verranno adottate idonee misure di tutela della riservatezza.

In ogni caso si precisa che la segnalazione all'A.N.A.C. non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche.

Coges s.r.l. - il concorrente ha specificato le categorie e quote di subappalto, nei limiti dell'art. 105 D.lgs. 50/2916. AMMESSO.

Edilbogni s.r.l. - rispetto all'annotazione risultante presso il Casellario



Informatico di ANAC e dichiarata dal concorrente, è stato acquisito il provvedimento ANAC n. 48 del 31/1/2018 da cui risulta che il procedimento sanzionatorio avviato per la valutazione dell'imputabilità all'Operatore Economico della falsità della dichiarazione che ha dato luogo all'esclusione si è concluso con l'accertamento di un profilo di colpa non grave e l'irrogazione della sola sanzione pecuniaria. Il concorrente viene AMMESSO.

Edilnec s.r.l. - il concorrente ha dichiarato l'esistenza di una annotazione presso casellario informatico A.N.A.C. avente ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto di lavori disposta da ERAP MARCHE, documentando la sussistenza della relativa impugnazione dinanzi al Tribunale Civile di Macerata al n. R.G. 2081/2017.

Pertanto, preso atto dell'orientamento giurisprudenziale (da ultimo T.A.R. - Lazio - Latina n. 24/2018 e T.A.R. - Campania - Napoli - n. 2248/2018) in base al quale "non può disporsi l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, per gravi illeciti professionali, nel caso in cui avverso la risoluzione contrattuale risulti pendente un giudizio, stante l'assenza di una pronuncia definitiva in merito", trattandosi, pertanto, di provvedimento sub iudice lo si ritiene non ostativo alla partecipazione. AMMESSO.

Edilpiù s.n.c. - rispetto ai precedenti penali dichiarati, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso (anni 1980, 1994 e 1996), si ritiene che gli stessi non incidano negativamente sulla moralità professionale dell'operatore economico. AMMESSO.

Foti s.r.l. - il concorrente ha reso le dichiarazioni mancanti inviando il

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a horizontal line extending to the right.

modello Art. 80 debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante. AMMESSO,

G.G. s.r.l.: rispetto al precedente penale dichiarato dal concorrente, tenuto conto del tempo trascorso (sentenza irrevocabile il 14/2/2004), della tipologia di condanna concernente la violazione della normativa del codice della strada e della lieve entità della pena inflitta, ritiene la condanna non incidente sulla moralità professionale dell'operatore economico. AMMESSO.

Guerinoni Costruzioni s.r.l. - il concorrente, con nota Prot. 30683 del 19/2/18 è stato invitato, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16, a specificare le categorie e quote di subappalto, avendo dichiarato ""di voler subappaltare..... opere a verde, asfalti, impianto idraulico"".

Premesso che:

- il concorrente con nota del 23/2/18 ha riscontrato la richiesta di integrazioni, dichiarando che intende subappaltare: Opere a verde Cat. OS24 2% sul totale, Asfalti Cat. OG3 5% sul totale, Impianto idraulico Cat. OS28 1,5% sul totale;

- il concorrente è in possesso di qualificazione SOA per le cat. OG1, OG2, OG3 e OG6;

Considerato che il bando di gara punto II.2) lett. d) lavorazioni di cui si compone l'intervento, ha previsto la Cat. OG1 prevalente e la Cat. OS3 scorporabile e che il bando ha espressamente prescritto altresì "Le lavorazioni appartenenti alla Cat. OS3, soggette a qualificazione obbligatoria, potranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria solo se



in possesso di adeguata qualificazione SOA; in mancanza di qualificazione dovranno essere interamente subappaltate, ad imprese con idonea qualificazione e perciò indicate, a pena di esclusione, tra le lavorazioni da subappaltare (specificando la relativa categoria e percentuale di subappalto) o realizzate mediante la costituzione di R.T.I. di tipo verticale”,

l'impresa, priva della qualificazione SOA nella cat. OS3 scorporabile, non ne ha dichiarato il subappalto obbligatorio.


Pertanto essendo sprovvista di un requisito necessario per la partecipazione e per l'esecuzione dei lavori, l'Impresa Guerinoni Costruzioni s.r.l. viene esclusa dalla gara.

Impianti e opere edili IM.E.E. s.r.l. in avalimento con Viola Costruzioni s.r.l. - il concorrente, con nota Prot. 30673 del 19/2/18 è stato invitato, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16, a specificare le categorie e quote di subappalto, avendo dichiarato nell'istanza di partecipazione il subappalto di “opere specialistiche”.

Premesso che:

- il concorrente con nota del 21/2/18 ha riscontrato la richiesta di integrazioni, dichiarando che intende subappaltare: scavo 100% e scarifica e manti stradali 80%;
- che il concorrente partecipa in avalimento con l'impresa Viola Costruzioni s.r.l. per la sola categoria OG1 prevalente;
- che il concorrente è in possesso di qualificazione SOA per le cat. OG10 e OS30;

Considerato che il bando di gara punto II.2) lett. d) lavorazioni di cui si



compone l'intervento, ha previsto la Cat. OG1 prevalente e la Cat. OS3 scorporabile e che il bando ha espressamente prescritto altresì "Le lavorazioni appartenenti alla Cat. OS3, soggette a qualificazione obbligatoria, potranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria solo se in possesso di adeguata qualificazione SOA; in mancanza di qualificazione dovranno essere interamente subappaltate, ad imprese con idonea qualificazione e perciò indicate, a pena di esclusione, tra le lavorazioni da subappaltare (specificando la relativa categoria e percentuale di subappalto) o realizzate mediante la costituzione di R.T.I. di tipo verticale",

l'impresa, priva della qualificazione SOA nella cat. OS3 scorporabile, non ne ha dichiarato il subappalto obbligatorio.


Pertanto essendo sprovvista di un requisito necessario per la partecipazione e per l'esecuzione dei lavori, l'Impresa Impianti e opere edili IM.E.E. s.r.l. viene esclusa dalla gara.

Impresa edile Parola geom. Francesco - il concorrente ha reso la dichiarazione di cui alla lettera C.4) del Mod. Art. 80, come richiesto, a pena di esclusione, dal punto 5 lett. B) del disciplinare di gara. AMMESSO.

Impresa Edile Salcim s.r.l. - il concorrente ha prodotto l'attestazione SOA da cui risulta la qualificazione nella cat. OG1 class. III. AMMESSO

L.M.G. Builindg s.r.l. il concorrente ha precisato le categorie oggetto di subappalto, in particolare la OS 3 quale scorporabile a qualificazione obbligatoria ogetto di subappalto necessario. AMMESSO.

Maser s.r.l. il concorrente ha dichiarato l'esistenza di una annotazione



presso casellario informatico A.N.A.C. avente ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto di lavori disposta dal Comune di Sassari, documentando la sussistenza della relativa impugnazione dinanzi al Tribunale Civile di Sassari.

Pertanto, preso atto dell'orientamento giurisprudenziale (da ultimo T.A.R. - Lazio - Latina n. 24/2018 e T.A.R. - Campania - Napoli - n. 2248/2018) in base al quale “non può disporsi l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, per gravi illeciti professionali, nel caso in cui avverso la risoluzione contrattuale risulti pendente un giudizio, stante l'assenza di una pronuncia definitiva in merito”, trattandosi, pertanto, di provvedimento sub iudice lo si ritiene non ostativo alla partecipazione. AMMESSO.

Medea Costruzioni Generali s.r.l. il concorrente ha dichiarato l'esistenza di una annotazione presso casellario informatico A.N.A.C. avente ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto di lavori disposta dalla società Milanosport S.p.A., documentando la sussistenza di atto di appello dinanzi alla Corte di Appello di Milano.

Pertanto, preso atto dell'orientamento giurisprudenziale (da ultimo T.A.R. - Lazio - Latina n. 24/2018 e T.A.R. - Campania - Napoli - n. 2248/2018) in base al quale “non può disporsi l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, per gravi illeciti professionali, nel caso in cui avverso la risoluzione contrattuale risulti pendente un giudizio, stante l'assenza di una pronuncia definitiva in merito”, trattandosi, pertanto, di provvedimento sub iudice lo si ritiene non ostativo alla partecipazione. AMMESSO.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "PUBBLICAZIONE" at the top and "15/05/2018" at the bottom. The signature is a stylized, cursive name.

Vecchierelli Restauri s.r.l. - il concorrente ha reso la dichiarazione di cui alla lettera C.4) del Mod. Art. 80, come richiesto, a pena di esclusione, dal punto 5 lett. B) del disciplinare di gara. AMMESSO.

Vitali Pietro s.r.l. - il concorrente ha specificato le categorie e quote di subappalto, nei limiti dell'art. 105 D.lgs. 50/2916. AMMESSO.

Si dà atto che l'impresa Ellevi e l'Impresa Toro Costruzioni s.r.l. in avalimento con Zara Appalti s.r.l. hanno prodotto il documento PASSOE .


Si dà atto, altresì, che è stata controllata la validità delle firme digitali relative alle cauzioni provvisorie presentate in forma digitale.

A questo punto il Presidente sospende la gara comunicando ai presenti che la prossima data di seduta pubblica finalizzata all'apertura delle offerte economiche, sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Monza nella sezione bandi di gara - lavori, nella pagina della presente gara.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dr.ssa. Laura Brambilla



I TESTIMONI

Dr.ssa Antonella Sabatini

Sig.ra Monica Zappa

